

Le certificazioni alla luce del DPCM 1-4-2008

Pierluigi Cervellini

DPCM 1-4-2008

Trasferimento delle funzioni sanitarie

- 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengono trasferite al Servizio Sanitario Nazionale tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia

DPCM 1-4-2008

- 4. I rapporti di lavoro del personale sanitario instaurati ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740, in essere alla data del 15 marzo 2008 sono trasferiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia alle Aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale nei cui territori sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento e continuano ad essere disciplinati dalla citata legge n. 740 del 1970 fino alla relativa scadenza

DPCM 1-4-2008

- Riconoscimento della piena parità di trattamento, in tema di assistenza sanitaria, degli individui liberi e degli individui detenuti ed internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale;
- – Necessità di una piena e leale collaborazione interistituzionale tra Servizio Sanitario Nazionale, Amministrazione penitenziaria e della Giustizia Minorile, al fine di garantire in maniera sinergica la tutela della salute e il recupero sociale dei detenuti e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale, nonché la esigenza di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari, degli istituti di pena per minori, dei Centri di Prima Accoglienza, delle Comunità e dei Centri clinici.

DPCM 1/4/2008

Allegato A

- I presidi devono, inoltre, garantire le prestazioni di certificazione in uso nel SSN e le certificazioni specifiche in ambito penitenziario.
- Le citate prestazioni devono essere garantite nei presidi penitenziari e anche di tutte le strutture del circuito della giustizia minorile

CODICE DEONTOLOGICO

Art. 24 Certificazione

- Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati

Ordinamento Penitenziario

- Art. 11
- Art. 39

Conferenza Unificata 22/01/2015

Conferenza Unificata

22 gennaio 2015

- Il medico responsabile/referente definisce inoltre i generali-bisogni assistenziali dei detenuti e **mantiene costanti rapporti con la Direzione penitenziaria e le sue articolazioni funzionali**, anche in ragione dell'alta complessità della gestione clinico assistenziale e della specificità giuridica delle persone detenute ed internate

Certificazioni per detenuti

- Relazioni dovute all'Autorità Giudiziaria
(gravidanza, condizioni di salute particolarmente gravi, immunodeficienza accertata grave...)
- Relazioni richieste dalle ambasciate
- Relazioni ai fini del trasferimento su richiesta dei detenuti
- certificazioni richieste dai legali dei detenuti
- Certificazioni richieste dai detenuti
- Certificazioni COVID-19
- Relazioni richieste dalle Direzioni degli Istituti

Certificazioni per Detenuti

- Riscontro di lesioni all'ingresso
- Idoneità alla traduzione
- Idoneità all'esclusione dalle attività in comune (art. 39 OP)
- Idoneità all'attività sportiva non agonistica (?)
- Inabilità temporanea al lavoro (malattia)
- Certificazioni INAIL
- Malattie contagiose
- Precedenti atti autolesivi

Certificazione lesioni all'ingresso

(art. 39 O.P.)

- Nella cartella clinica il medico annota immediatamente ogni informazione relativa a segni o indici che facciano apparire che la persona possa aver subito violenze o maltrattamenti e, fermo l'obbligo di referto (art. 365 c.p.), ne dà comunicazione al direttore dell'istituto e al magistrato di sorveglianza.

Certificazione di malattia contagiosa

- Nel caso di diagnosi anche sospetta di malattia contagiosa sono messi in atto tutti gli interventi di controllo per evitare insorgenza di casi secondari, compreso l'isolamento.
- Il direttore dell'istituto è immediatamente informato dell'isolamento e ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza.
- La malattia deve essere comunicata al SISP

I certificati di idoneità all'attività sportiva non agonistica sono dovuti:

- agli alunni che svolgono attività fisico-sportive parascolastiche, organizzate cioè dalle scuole al di fuori dall'orario di lezione
- a coloro che fanno sport presso società affiliate alle Federazioni sportive nazionali e al Coni (ma che non siano considerati atleti agonisti)
- a chi partecipa ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale

In base alle modifiche apportate all'Ordinamento Penitenziario

- Il Medico non è più un componente del Consiglio di disciplina
- Le certificazioni di idoneità alle attività lavorative: sono effettuate unicamente dal medico competente che effettua la sorveglianza sanitaria

Conferenza Unificata

22 gennaio 2015

- 3. Nel caso in cui il Direttore generale dell'Azienda sanitaria competente o suo delegato - su segnalazione del responsabile medico del servizio - certifichi l'impossibilità di garantire le prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche necessarie presso l'istituto penitenziario o comunque nel territorio dell'Azienda sanitaria competente, il trasferimento di detenuti-bisognosi di cure è effettuato dall'Amministrazione penitenziaria in uno degli istituti penitenziari della regione, tenuto conto della valutazioni del soggetto cui la regione ha attribuito funzioni di coordinamento della rete regionale (Rete sanitaria interpenitenziaria regionale interaziendale), su proposta del responsabile del servizio/ istituto di partenza e sentito quello del servizio/istituto di destinazione.

Certificazioni non previste dai LEA

- Invalidità civile
- Patente autoveicoli

Prestazioni Medico-Legali in favore del corpo di Polizia Penitenziaria

Il Medico del Corpo di Polizia Penitenziaria

Prestazioni Medico-Legali in favore del corpo di Polizia Penitenziaria

C.U. 29 ottobre 2009

- Richiesta alla CMO di accertamento delle condizioni di inidoneità al servizio
- Partecipazione alla CMO in qualità di componente nei casi indicati all'art 6 comma 3 del DPR del 29/10/2001 n. 461, in rappresentanza dell'Amministrazione della Giustizia
- Certificazioni relative a periodi di assenza dal servizio per temporanea inabilità causata da uno stato di malattia o convalescenza conseguente a causa di servizio.

C.U. 29 ottobre 2009

Prestazioni medico-legali in favore del Corpo di Polizia Penitenziaria

- Schema tipo di convenzione per le prestazioni medico legali in favore del Corpo della Polizia Penitenziari
- Elenco dei medici individuati per le prestazioni medico-legali

Privacy

- Confini sempre incerti nella definizione di ciò che è pertinente, necessario e proporzionale nella comunicazione delle informazioni tra le due istituzioni , ASL ed AP, che devono costantemente collaborare nella gestione del paziente detenuto ma con finalità diverse (esigenze di cura versus esigenze di sicurezza).